COMUNE DI MONTEROTONDO

Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di Telefonia mobile e tecnologie assimilabili

<u>INDICE</u>

Capo I -Norme generali	3
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 OBIETTIVI	3
ART. 3- MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI	4
Capo II -Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti	4
ART. 4 -INSERIMENTO AMBIENTALE	
ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI	
ART. 6 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	4
ART. 7 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	6
ART. 8 – MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI	
ART. 9 IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI	6
ART. 10 - PROGRAMMI ANNUALI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE	6
ART. 11 -ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO	7
Capo III -Procedure autorizzative	
ART. 12 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	
ART. 13 -AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUA	LE8
ART. 14 -INSTALLAZIONI PROVVISORIE	
Capo IV -Risanamento ambientale	
ART. 15 -RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI	
Capo V -Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica	9
ART. 16 – REGISTRO	
ART. 17 -CONTROLLI E MONITORAGGIO	9
ART. 18 -INFORMAZIONE PUBBLICA	
Capo VI -Disposizioni e sanzioni	10
ART. 19 -DISPOSIZIONI E SANZIONI	
Capo VII -Norme Transitorie	
ART. 20 –ABROGAZIONE	10
ART. 21 -ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI	10

Capo I -Norme generali

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente Regolamento viene adottato, ai sensi della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36 e ss.mm.ii, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazione Elettroniche) e ss. mm e ii., del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz"), della Legge n. 221 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)", della legge 11 novembre 2014, n 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia)-Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" e degli articoli 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché ai sensi dell'Art. 38 della Legge n.120/2020, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nelle leggi citate, nonché agli indirizzi espressi dal legislatore regionale.
- 2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti di cui al comma successivo, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.
- 3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comunale. Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.

Per aree sensibili si intendono le seguenti aree:

- a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
- b) Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
- c) Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate;
- 4. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 3 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

ART. 2 OBIETTIVI

- 1. Con il presente Regolamento il Comune, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della Legge n. 36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", e in ottemperanza all' intero quadro normativo vigente, si intende assicurare:
- a) la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche;
- b) il corretto insediamento urbanistico degli impianti di cui all'Art.1;
- c) la salvaguardia dell'ambiente.

- 2. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta norme per il non superamento dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento degli obiettivi di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, anche con riferimento agli impianti preesistenti.
- 3. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione.

ART. 3- MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

- 1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.
- 2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1, Comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Capo II -Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

ART. 4 -INSERIMENTO AMBIENTALE

- 1. I Gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.
- 2. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.
- 3. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
- 4. Qualora siano previsti impianti su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto legislativo n. 42/04 (Codice Urbani) e nel DPR 31 marzo 2017, e dimostrare di avere messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI

- 1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una stazione radio base per la telefonia cellulare, costituita in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali) sono considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dal Comune nell'esercizio del proprio potere di pianificazione del territorio.
- 2. In quanto assimilati ad opere di urbanizzazione primaria, gli impianti di telefonia mobile sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.ii.e mm.

ART. 6 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune individua quelle aree del territorio definite come maggiormente idonee per l'installazione degli impianti, finalizzate prevalentemente alla minimizzazione dell'esposizione

della popolazione ai campi elettromagnetici (Art. 8 Comma 6 Legge Quadro n.36/2001), pur garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni. I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una "Mappa delle Localizzazioni", contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni individuate per ospitare nuovi impianti richiesti con i programmi di sviluppo dagli operatori.

2. La "Mappa delle Localizzazioni", contenente sia gli impianti attivi che quelli in fase di progetto, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell' "ALLEGATO A MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI".

La "Mappa delle Localizzazioni" contiene:

- a) Localizzazione degli impianti esistenti;
- b) Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune.

La "Mappa delle Localizzazioni" può essere aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi. La "Mappa delle Localizzazioni" inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.

Nuove installazioni, riconfigurazioni (che comportino un aumento della potenza irradiata) ed implementazioni degli impianti sono consentite nei siti e nelle aree individuate e rappresentate nella "Mappa delle Localizzazioni".

- 3) Tali individuazioni vengono supportate da adeguata istruttoria tecnica, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali e/o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.
- 4) L'aggiornamento della "Mappa delle Localizzazioni" sarà soggetta all'approvazione del Consiglio Comunale.
- 5) Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione, come da Legge n.111 del 15 luglio 2011, devono essere inserite e specificate nei programmi di sviluppo annuali, solo nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.
- 6) Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" e di cui all'art. 7 del presente Regolamento, a parità di condizioni di carattere generale e previa validazione tecnica, sono da considerarsi quali aree preferenziali nella redazione e negli aggiornamenti della "Mappa delle Localizzazioni".
- 7) Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni anche con l'obiettivo di ridurre il numero dei siti complessivi, compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
- 8) Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

ART. 7 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. E' fatto divieto di installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella Cartografia tecnica approvata ed allegata al Piano Comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile.

2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) se dichiarati necessari a garantire l'espletamento dei servizi di pubblica utilità.

ART. 8 – MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI

In riferimento all'Art. 35 Comma 4 della Legge n. 111/2014, la realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 10 Watt) è soggetta alla sola comunicazione ad ARPA ed agli Uffici SUAP, contenente un'autocertificazione corredata da una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.

ART. 9 IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI

- 1. Alla luce dei criteri guida dettati nel presente Regolamento, vengono analizzati gli impianti esistenti e decisi quali tra questi dovranno essere soggetti a riqualificazione, e/o delocalizzazione, a cura e spese del gestore.
- 2. Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche di cui al presente Regolamento, tesi alla minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità entro i termini concordati con il Comune o entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 3. Nel caso di impianti esistenti da riqualificare, il Comune valuta con i gestori l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste qualora la delocalizzazione avvenga su sito di proprietà comunale.

ART. 10 - PROGRAMMI ANNUALI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

- 1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 30 Settembre di ogni anno, i gestori delle reti di telecomunicazione presentano al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.
- 2. Il programma annuale di installazione deve essere corredato da:
 - a) planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;
 - b) planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti
 - c) documentazione tecnica indicante la tipologia di impianto e tecnologie previste.
- 3. Il Piano annuale deve anche contenere le previsioni di implementazione di impianti previsti su strutture tecnologiche già esistenti, qualora queste siano state realizzate in deroga al processo di programmazione, e nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.
- 4. Il Comune raccoglie le esigenze manifestate ed elabora un proprio programma di implementazione del Piano comunale, individuando i siti in risposta alle richieste presentate, entro 90 giorni successivi alla data di scadenza per la consegna dei programmi da parte dei gestori;
- 5. Tale programma si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco del periodo e nell'individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti, per ottemperare alle esigenze manifestate dai gestori con i propri programmi annuali;
- 6. I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una mappa delle localizzazioni, contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni ottimali ad ospitare i nuovi impianti richiesti con i piani di sviluppo dagli operatori. La mappa delle localizzazioni, contenente sia gli impianti attivi sia quelli in fase di progetto, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell'"Allegato A: MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI".

La Mappa delle Localizzazioni può contenere:

- Localizzazione degli impianti esistenti;
- Programmi di sviluppo delle compagnie richiedenti;
- Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune.
- 7. La mappa delle localizzazioni può essere aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi. La mappa delle localizzazioni inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.
- 8. L'installazione degli impianti è consentita solo nei siti e nelle aree individuate nella mappa delle localizzazioni, elaborata nel rispetto dalle esigenze avanzate dalle compagnie richiedenti, attraverso la trasmissione annuale del programma di sviluppo della rete ed aggiornata periodicamente secondo le esigenze dei richiedenti.
- 9. Tali individuazioni vengono supportate da una adeguata istruttoria tecnica che tenga conto delle diverse esigenze, considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.
- 10. I risultati della verifica, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti, devono essere sottoposti all' approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 11 -ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

- 1. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti nel presente Regolamento.
- 2. Per gli impianti posti a meno di un chilometro dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune contermine.
- 3. Il programma annuale approvato viene reso pubblico nei termini e modi previsti dai regolamenti comunali.

Capo III -Procedure autorizzative

ART. 12 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il procedimento unico comprensivo della verifica di conformità urbanistico-edilizia è quello previsto dall'art.87 Dlgs. 259/03 e ss.mm. e ii.

- 1) L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
- 2) Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e non comportanti la realizzazione di pali o tralicci, sono soggetti a presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 a condizione che l'impianto sia stato previsto all'interno dei siti individuati nel Piano comunale degli impianti.
- 3) L'autorizzazione comunale di cui al comma precedente è rilasciata nei tempi previsti dallo stesso art. 87 del Dlgs. 259/03;
- 4) Per le modifiche ed implementazioni di impianti già esistenti, nei casi previsti dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 Artt. 6, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'Art. 87 del Dlgs 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento al Comune ed agli altri organismi che hanno rilasciato i precedenti titoli sullo stesso impianto. Condizione necessaria per l'effettuazione dell'intervento è che questo sia stato comunicato con il programma di sviluppo e previsto all'interno del Programma comunale degli impianti approvato.

ART. 13 -AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE

- 1. In casi particolari e per comprovate esigenze di copertura del servizio, modifiche delle caratteristiche di emissione di impianti già esistenti, non previste nel Programma annuale approvato potranno essere ammesse ed approvate, purché comportino riduzioni delle emissioni, previa approvazione del progetto di installazione mediante Delibera di Giunta Comunale.
- 2. La relativa autorizzazione verrà rilasciata dallo SUAP nel rispetto delle procedure e dei termini di cui ai precedenti articoli.

ART. 14 -INSTALLAZIONI PROVVISORIE

- 1. Possono essere installati impianti provvisori nei casi previsti dalla normativa e secondo le indicazioni contenute nella Legge n.120/2020 art. 38.
- 2. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:
 - a) l'ubicazione dell'impianto;
 - b) dati radio elettrici dell'impianto.
- 4. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici.
- 5. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui ai successi articoli del presente Regolamento.
- 6. Gli impianti provvisori non devono superare in nessun caso i limiti di esposizione ed il rispetto del principio di minimizzazione così come previsto dalla normativa vigente e dall'art. 3 del presente Regolamento.
- 7. L'istanza deve essere presentata al SUAP in conformità a quanto previsto dal precedente art. 12, unitamente ad una cauzione determinata con atto del Dirigente, a garanzia della rimozione dell'impianto alla scadenza del termine dei 60 giorni, e sarà autorizzata secondo le procedure stabilite in tale articolo.
- 8. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.

Capo IV -Risanamento ambientale

ART. 15 -RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

- 1. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.
- 2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1.
- 3. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati.
- 4. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPA Lazio relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

Capo V -Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica

ART. 16 - REGISTRO

- 1. L'ufficio Ambiente o altro Servizio individuato dall'Amministrazione Comunale, cura il registro comunale degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale.
- 2. I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa geo localizzazione.

ART. 17 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

- 1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale sono soggetti a controlli. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell'Arpa Lazio.
- 2. Il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia mobile telecomunicazioni attraverso attività integrative di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico.

ART. 18 - INFORMAZIONE PUBBLICA

- 1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.
- 2. Il Comune può anche farsi promotore di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

Capo VI -Disposizioni e sanzioni

ART. 19 - DISPOSIZIONI - SANZIONI

1. Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, si applicano le sanzioni come previsto dalla normativa nazionale e regionale

Capo VII -Norme Transitorie

ART. 20 - ABROGAZIONE

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto.

ART. 21 -ENTRATA IN VIGORE - NORME FINALI

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.